TESTO UNICO DI LEGGI SUI DEPOSITI FRANCHI

Art. 9

Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 14 legge 9 giugno 1927, n. 1158

Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 43 della Tariffa, All. A) alla legge del bollo 30 novembre 1923, n. 3268, da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo.

Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Versione in vigore dal 28 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di leggi sui Depositi franchi
Estremi	Regio decreto 17 marzo 1938, n. 726
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-leggi-sui-depositi-franchi/art-9-art-1-legge-8-luglio-1929-n-1364-e-art-14-legge-9-giugno-1927-n-1158

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it